
Specifiche per l'applicazione dei requisiti 7.8 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

DT-09-DL

REVISIONE
00

DATA
16-07-2026

TITOLO **Specifiche per l'applicazione dei requisiti 7.8 della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018**

SIGLA **DT-09-DL**

REVISIONE **00**

DATA **16-07-2026**

NOTE *Il presente documento rappresenta una evoluzione del paragrafo 7.8 del
Regolamento Tecnico RT-08. Pertanto, pur trattandosi di una prima emissione, nel
testo sono evidenziate le modifiche rispetto al documento RT-08 rev.05 §7.8.*

REDAZIONE

La Direzione del Dipartimento Laboratori di prova

APPROVAZIONE

Il Consiglio Direttivo

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE

Il Presidente

ENTRATA IN VIGORE

01-01-2027

Indice

1. Scopo e campo di applicazione	4
2. Requisiti per i Rapporti di Prova (RdP) - (rif. §7.8. UNI CEI EN ISO/IEC 17025)	4
7.8.1. Requisiti generali per i rapporti di prova	4
a) Identificazione del campione sottoposto a prova	4
b) RdP in lingue estere e/o traduzioni di RdP già emessi	4
c) Allegati ai RdP.....	5
d) Approvazione dei risultati e successiva emissione dei RdP	5
e) Emissione di RdP: possibili modalità	6
f) Uso del marchio/riferimento all'accreditamento, sui RdP inclusi i casi di presentazione semplificata dei risultati.....	8
g) Emissione di RdP separati a fronte di unico campione sottoposto a prova	10
7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti (di prova, taratura o campionamento)	11
7.8.3 Requisiti specifici per i rapporti di prova	12
7.8.4 Requisiti specifici per i certificati di taratura	14
7.8.5 Presentazione delle informazioni relative al campionamento - requisiti specifici	14
7.8.6 Formulazione di dichiarazione di conformità	17
7.8.7 Presentazione di opinioni e interpretazioni	17
7.8.8 Correzioni ai rapporti	18

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento fa riferimento alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 *"Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura"* e riporta le informazioni specifiche per l'applicazione dei requisiti 7.8 relativi alla presentazione dei risultati.

Il documento, avente carattere prescrittivo, è finalizzato all'uniforme applicazione dei requisiti 7.8 della norma di riferimento e recepisce le disposizioni internazionali (EA, GLOBAL ACI, ecc.) e i chiarimenti illustrati da Accredia attraverso circolari, comunicazioni e materiale formativo.

2. Requisiti per i Rapporti di Prova (RdP) - (rif. §7.8. UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Nei paragrafi di seguito, la numerazione non segue il progressivo del paragrafo ma, per una immediata corrispondenza, riporta direttamente la numerazione dei singoli requisiti 7.8 della norma di riferimento.

Si precisa che, nel presente documento e nel RT-08, i Rapporti di Prova vengono indicati con l'acronimo RdP e le indicazioni riportate per i rapporti di prova si intendono relative anche ai rapporti di campionamento, per quanto applicabile.

7.8.1. Requisiti generali per i rapporti di prova

a) Identificazione del campione sottoposto a prova

L'oggetto sottoposto a prova deve essere chiaramente descritto e univocamente identificato.

Non possono essere utilizzati solo acronimi per descrivere o identificare il campione, in quanto non consentono di individuare chiaramente l'effettivo campione sottoposto a prova. (rif. §7.8.2.1.g) UNI CEI EN ISO/IEC 17025).

b) RdP in lingue estere e/o traduzioni di RdP già emessi

Nel caso di presentazione di risultati in lingue estere (diverse dall'inglese), il laboratorio è tenuto comunque ad emettere un RdP bilingue (italiano-lingua straniera o inglese-lingua straniera).

Nel caso venga richiesta dal cliente al laboratorio, successivamente all'emissione di un RdP, una traduzione dello stesso, il laboratorio deve riportare nel rapporto tradotto un chiaro riferimento al RdP emesso in italiano.

Nel caso di coesistenza di documenti in lingue diverse, il laboratorio dovrebbe valutare l'opportunità di inserire eventuali note circa la versione che prevale in caso di contenzioso.

c) Allegati ai RdP

Nella gestione dei documenti, il laboratorio deve prevedere la gestione degli allegati ai RdP, stabilendo regole e modalità di emissione. Deve comunque essere previsto che gli stessi siano richiamati nel RdP che li ha generati, e viceversa.

Ove il RdP abbia allegati, la presenza del marchio ACCREDIA o dei riferimenti all'accreditamento¹ sul RdP non impone che su tutti gli allegati debba essere presente il marchio o il riferimento all'accreditamento.

In particolare, il laboratorio deve valutare se l'apposizione del marchio anche sugli allegati al Rapporto di Prova (quando quest'ultimo reca già il marchio o il riferimento all'accreditamento) sia compatibile con il contenuto dell'allegato stesso e con le disposizioni del Regolamento RG-09. Qualora tale utilizzo sia ritenuto appropriato, l'allegato deve rispettare tutti i requisiti applicabili ai Rapporti di Prova, quali, a titolo esemplificativo, la chiara distinzione tra attività accreditate e non accreditate, l'identificazione delle informazioni fornite dal cliente e ogni altra prescrizione pertinente.

La presenza, o al contrario l'assenza, del marchio/riferimento sugli allegati dei RdP deve rispondere a criteri coerentemente applicati dal laboratorio.

Rimane facoltà del laboratorio produrre documenti a sé stanti, non allegati al rapporto di prova, quali ad esempio perizie o relazioni. A tal riguardo si precisa che:

1) relazioni, perizie o altri documenti non possono essere considerati RdP e pertanto non possono riportare il marchio o il riferimento all'accreditamento.

2) i RdP con marchio/riferimento possono essere allegati a relazioni, perizie, ecc.

3) nelle relazioni, perizie (o anche altri documenti come ad es. articoli), se contengono risultati di attività accreditate il marchio/riferimento all'accreditamento non può essere riportato nell'intestazione del documento/carta intestata (vedere punto 1), ma il riferimento all'accreditamento del laboratorio può essere citato nel testo, ove necessario per fornire chiarimenti sull'esecuzione delle prove (es. "prove effettuate presso il laboratorio XYZ accreditato n. xxxxx Testing)

d) Approvazione dei risultati e successiva emissione dei RdP

Con riferimento al requisito 7.8.1.1, si sottolinea che il laboratorio deve inviare al cliente solo risultati che siano stati approvati in forma definitiva e che siano autorizzati per l'emissione. Pertanto, non è possibile 'anticipare' risultati di prova (in qualunque forma anche diversa da rapporti di prova) che non siano stati approvati e autorizzati dalla funzione preposta, né emettere RdP in formato 'provvisorio' o 'bozza'.

Si precisa che i termini come 'anticipazione', 'provvisorio', 'bozza' o simili possono generare fraintendimento sull'effettiva approvazione dei risultati e autorizzazione all'emissione.

.....

¹ in accordo a quanto previsto dal Regolamento RG-09, quanto indicato per il marchio di accreditamento è da intendersi ugualmente applicabile anche per il riferimento all'accreditamento.

e) Emissione di RdP: possibili modalità

Con riferimento alla presentazione dei risultati, possono essere individuate le seguenti casistiche:

1. Emissione di RdP completi.

Tale modalità prevede che il RdP rispetti tutti i requisiti del §7.8 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025, del presente documento e dei metodi di prova.

2. RdP parziali con successiva emissione di RdP completo.

Tale modalità può essere adottata qualora si presenti l'esigenza di comunicare tempestivamente dei risultati (es. motivi di rapidità dell'informazione al cliente per eventuali interventi, comunicazione tempestiva di risultati non conformi, gestione allerte alimentari, ecc.), in attesa della conclusione di altre prove.

In tal caso è accettabile l'emissione di un RdP parziale, ma successivamente deve essere emesso un RdP completo e definitivo, che riporti i risultati di tutte le prove effettuate (conformi e non conformi).

Per l'emissione finale, il laboratorio può emettere:

- un RdP completo definitivo, che riporta direttamente tutte le prove (sia quelle presenti nel primo RdP parziale, sia quelle mancanti) e annulla e sostituisce il RdP parziale; oppure
- un RdP integrativo, con le sole prove mancanti in quello parziale: in tal caso rimangono validi entrambi i RdP emessi. Il laboratorio deve definire le regole di identificazione dei due distinti RdP e di reciproca rintracciabilità.

Tale modalità non rappresenta una casistica riconducibile a quella esposta nel presente documento al successivo punto g).

3. Presentazione semplificata dei risultati (rif. §7.8.1.3 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025).

La presentazione semplificata dei risultati può essere fatta secondo le modalità descritte nei sottopunti di seguito elencati.

3.1) mediante un RdP non contenente tutte le informazioni previste dalla norma (per semplicità, nel presente documento è definito **RdP semplificato**).

Gli elementi minimi che devono essere presenti in un RdP semplificato, fermo restando i requisiti della norma relativi a chiarezza, minimizzazione di possibilità di fraintendimenti o utilizzo improprio e informazioni necessarie per la corretta interpretazione dei risultati, sono:

- titolo che differenzi chiaramente il documento da un RdP completo redatto secondo tutti i requisiti della norma (es. "Rapporto di prova semplificato" o "Presentazione semplificata dei risultati");
- identificazione univoca (es. numero) e data di emissione;
- metodo di prova;
- risultato delle prove con la relativa unità di misura
- numero pagine/numero totale pagine;
- una dichiarazione attestante che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova;
- una dichiarazione attestante che il laboratorio ha concordato con il cliente quali informazioni, fra quelle previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dal metodo di prova, siano omesse e che queste informazioni omesse sono comunque disponibili presso il laboratorio;
- l'identificazione della(e) persona(e) che autorizza il rapporto;

Nel caso di RdP semplificati che hanno distribuzione esterna, il riesame dell'offerta deve considerare tutti i requisiti della richiesta, anche quelli non esplicitati dal committente (considerando l'intera filiera che richiede l'attività di prova). Infatti, a seconda del contesto, in fase di riesame del contratto, il laboratorio deve chiarire con il cliente anche la finalità del RdP semplificato e verificare che la richiesta di omettere eventuali informazioni sia accettata non solo dal cliente, ma dall'intera filiera e non inficino la corretta interpretazione dei risultati da parte di tutte le parti interessate, incluse le Autorità Competenti.

3.2) mediante lettera, email o documento del laboratorio non configurabile come RdP (né completo, né semplificato).

Si tratta di comunicazioni generali, che non rientrano nell'ambito del §7.8² della UNI CEI EN ISO/IEC 17025: (comunicazioni preliminari, segnalazioni urgenti via email o telefono, ecc.). Tale documento non può riportare il marchio o alcun riferimento all'accreditamento.

Pertanto, tale modalità non può sostituire la presentazione dei risultati mediante RdP (completo o semplificato), che il laboratorio deve predisporre, né può essere utilizzata per fornire al cliente risultati provvisori o in bozza (vedere precedente punto d) in quanto i risultati devono comunque essere approvati e autorizzati prima di qualunque forma di emissione).

3.3) inserimento in portali interni/esterni

In diversi casi, la presentazione dei risultati di prova può essere fatta attraverso portali, in cui il laboratorio, accedendo con proprie credenziali, inserisce i risultati di prova, come ad esempio:

- portali esterni (es. Autorità Competenti come ASL, WADA, Ministero per ATP).
- piattaforme informatiche interne alle aziende di produzione.

Per prima cosa deve essere chiarito, a livello contrattuale, se l'inserimento nella piattaforma informatica sostituisce o meno l'emissione del RdP (completo o semplificato), nell'ottica del principio di trasparenza, al fine di chiarire lo status di accreditamento delle prove.

Infatti, nel caso di emissione di un RdP, l'inserimento nella piattaforma informatica rappresenta un servizio aggiuntivo, ma non sostituisce l'applicazione completa del requisito 7.8 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Invece, nel caso in cui non sia prevista l'emissione di un RdP, il laboratorio deve verificare, a livello di riesame del contratto, la possibilità o meno di inserire nella piattaforma informatica il marchio/riferimento all'accreditamento o valutare eventuali soluzioni alternative. In particolare:

.....

² Ad eccezione del §7.8.1.1. che si applica comunque alla presentazione dei risultati, in qualunque forma.

- se l'accreditamento delle prove è un prerequisito per l'inserimento dei dati nella piattaforma informatica (es. WADA, ATP), lo status di prove accreditate è implicito, pertanto non sono necessarie ulteriori precisazioni;
- se la piattaforma informatica è definita dall'Autorità Competente, anche in assenza di prerequisito dell'accreditamento, si configura come requisito cogente, pertanto non rientra nell'obbligo di marchio/riferimento all'accreditamento. Si precisa comunque che, a livello contrattuale, le prove devono comunque essere gestite come accreditate.
- Nel caso cliente interno deve essere chiara la modalità di indicazione dello status di accreditamento delle prove. Nel caso non sia possibile indicare marchio/riferimento accreditamento sul portale, il laboratorio si deve impegnare con il cliente interno, a comunicare eventuali variazioni dell'accreditamento delle prove (variazioni, estensioni, riduzioni, rinunce, sospensioni, ecc.), in modo che sia sempre chiaro e facilmente rintracciabile lo status di accreditamento di ciascun risultato inserito.

f) Uso del marchio/riferimento all'accreditamento, sui RdP inclusi i casi di presentazione semplificata dei risultati

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle diverse casistiche di presentazione dei risultati e relative possibilità di uso del marchio/riferimento all'accreditamento. Eventuali situazioni non riconducibili a quelle rappresentate di seguito, devono essere sottoposte a valutazione di ACCREDIA.

Si ricorda che (rif. EA-3/01 e RG-09) nell'ottica del principio di trasparenza i RdP/campionamento rilasciati da laboratori accreditati da ACCREDIA, nell'ambito del proprio campo di accreditamento, devono riportare il marchio/riferimento all'accreditamento e che le modalità di presentazione dei risultati devono essere chiaramente definite a livello contrattuale con il cliente (si veda RT-08 §7.1).

Si ricorda inoltre che, qualora il laboratorio abbia anche un sistema di gestione certificato, i requisiti per gli utenti di servizi di certificazione accreditati, sono indicati nel Regolamento RG-09.

Riferimento casi di cui al punto e)	Contratto	Marchio/riferimento obbligatorio	Approvazione uso marchio/riferimento da parte di Accredia
1) caso in cui il laboratorio emetta SOLO RdP 'completi', che rispettano tutti i requisiti di norma	Nel contratto, le prove devono essere gestite come accreditate e sul RdP deve essere presente marchio/riferimento per attestarlo.	si	Marchio/riferimento Accredia da solo: verificato in occasione delle visite in campo Marchio combinato ILAC-ACCREDIA: necessaria autorizzazione scritta con approvazione esempio RdP da parte di ACCREDIA.
2) RdP parziali con successiva emissione di RdP completo.	Nel contratto devono essere chiarite le modalità di emissione dei RdP parziali e successivi. Le prove devono essere gestite come accreditate e sul RdP (sia parziale che completo) deve essere presente marchio/riferimento per attestarlo.	si	Marchio/riferimento Accredia da solo: verificato in occasione delle visite in campo Marchio combinato ILAC-ACCREDIA: serve autorizzazione scritta con approvazione esempio RdP da parte di Accredia
3) Presentazione semplificata dei risultati	Il laboratorio deve concordare contrattualmente con il cliente le condizioni di	vedere righe successive	vedere righe successive

Riferimento casi di cui al punto e)	Contratto	Marchio/riferimento obbligatorio	Approvazione uso marchio/riferimento da parte di Accredia
	presentazione semplificata dei risultati. Se le prove sono accreditate devono comunque essere gestite contrattualmente come tali. In generale, per il principio di trasparenza, il requisito di 'obbligo del marchio/riferimento' deve essere valutato prima di tutto a livello contrattuale, e non in fase di emissione del RdP, che rappresenta la fine del processo. In base alle modalità di presentazione semplificata, deve essere definito l'uso del marchio/riferimento: vedere i punti successivi della tabella		
3.1) RdP Semplificato	Deve essere definito contrattualmente e contenere gli elementi minimi indicati al punto 3.1 del paragrafo e)	si	Un esempio di uso del marchio/riferimento all'accREDITamento deve sempre essere sottoposto preventivamente ad ACCREDIA per approvazione e autorizzazione.
3.2.a) Lettera/mail/modulo generico con successivo RdP	---	No	Non si tratta di presentazione dei risultati in accordo al §7.8 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025, pertanto non è autorizzato l'uso del marchio/riferimento
3.2.b) Lettera/mail/modulo generico senza successivo RdP	Non accettabile l'invio dei risultati con sola lettera in quanto tale modalità non può sostituire la presentazione dei risultati mediante RdP (completo o semplificato),	---	---
3.3.a) Inserimento in piattaforma informatica esterna (es. Autorità Competente, WADA, ATP)	A livello contrattuale/requisiti dell'Autorità Competente deve essere chiara la modalità di indicazione dello status di accREDITamento delle prove o comunque riesaminate eventuali impossibilità (valutando ad esempio la possibilità o meno di inserire marchio/riferimento sul portale). Deve inoltre essere chiarito se verrà o meno emesso un RdP.	In caso di Autorità Competente → il portale si configura come requisito cogente, quindi non è obbligatorio l'uso del marchio/ riferimento. Comunque, generalmente lo status di accREDITamento è un prerequisito per l'inserimento dei dati nel portale, per cui non è necessaria alcuna indicazione aggiuntiva sul portale. Nel caso di emissione comunque di un RdP, questo deve riportare il marchio/riferimento	Nel caso di apposizione del marchio/riferimento all'accREDITamento, un esempio deve essere sottoposto preventivamente ad Accredia per approvazione e autorizzazione. Nel caso di emissione di RdP, si applica quanto indicato ai punti precedenti per RdP completi/semplicitati.
3.3.b) Inserimento in piattaforma informatica interna (es. aziende di produzione)	A livello contrattuale con il cliente interno deve essere chiara la modalità di		

Riferimento casi di cui al punto e)	Contratto	Marchio/riferimento obbligatorio	Approvazione uso marchio/riferimento da parte di Accredia
	indicazione dello status di accreditamento delle prove. Nel caso non sia possibile indicare marchio/riferimento accreditamento sul portale, il laboratorio si deve impegnare con il cliente interno, a comunicare eventuali variazioni dell'accREDITamento delle prove (variazioni, estensioni, riduzioni, rinunce, sospensioni, ecc.), in modo che sia sempre chiaro e facilmente rintracciabile lo status di accreditamento di ciascun risultato inserito. Deve inoltre essere chiarito se verrà o meno emesso un RdP.		

g) Emissione di RdP separati a fronte di unico campione sottoposto a prova

A fronte di un unico campione sottoposto a prova, per l'emissione di rapporti di prova distinti è necessario evitare possibili fraintendimenti o errato utilizzo dei risultati (rif. EA LC FAQ (40,8)), pertanto devono essere considerati i seguenti aspetti.

- in generale, la suddivisione dei risultati in più RdP non è accettabile, per i motivi di chiarezza, completezza di informazioni, interpretazione dei risultati, e imparzialità del laboratorio.
In particolare non è accettabile:
 - separare su RdP diversi i risultati 'conformi' da quelli 'non conformi', perché comporta il rischio di fornire una informazione non completa e potenzialmente non corretta.
 - estrapolare (anche se su richiesta del cliente) da un RdP completo, solo alcuni risultati rispetto a quelli riportati nel RdP completo (emesso a fronte di uno specifico accordo contrattuale), in quanto fuorviante per l'interpretazione dei risultati, soprattutto quando i RdP vengono emessi in un contesto normativo (es. D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 18/2023, ecc.). Questo anche nel caso in cui il RdP con una parte dei risultati analitici faccia riferimento al RdP completo di tutte le prove richieste.
- nel caso di prove fatte su prodotti ai fini dell'esportazione in diversi Paesi (es. prove relative a vini e oli per l'esportazione), considerando che le legislazioni locali possono richiedere RdP con i soli parametri previsti dal singolo Paese (e che potrebbero anche avere limiti diversi a seconda dei Paesi), è accettabile la suddivisione in RdP distinti, purché:
 - questa esigenza, inclusi i requisiti/format per i diversi Paesi, siano definiti in fase di riesame del contratto;
 - il laboratorio emetta un RdP completo con tutti i parametri analizzati e richiesti in fase contrattuale;
 - tutti i singoli RdP "parziali" riportino l'indicazione di RdP parziale e facciano riferimento al RdP completo.

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti (di prova, taratura o campionamento)

7.8.2.1. Si applica il requisito di norma.

Si precisa inoltre che le attività possono essere indicate sui RdP come accreditate solo se lo sono al momento dell'esecuzione delle stesse (intesa come totalità del processo, dal ricevimento del campione all'approvazione dei risultati) e non al momento dell'emissione del rapporto di prova.

Con riferimento ai requisiti di cui all'elenco puntato della norma di riferimento, si precisa:

a) Sul RdP non devono essere inseriti **titoli o sottotitoli** relativi al possibile utilizzo o destinazione, che generino confusione con altre attività non coperte da accreditamento, o con altre attività di certificazione effettuate da enti di certificazione o da determinate figure professionali, regolamentate dalla legislazione italiana.

d) La **fine del RdP** non deve necessariamente essere esplicitata mediante apposita frase o dicitura. Sono pertanto accettabili altre modalità per definire la fine del documento come, ad esempio, la numerazione delle pagine (pag. n... di...), oppure la firma digitale dell'intero documento.

Il RdP deve, inoltre, contenere una dichiarazione secondo la quale esso non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

f) Sui RdP è possibile **abbreviare il titolo dei metodi**, se lunghi, in modo tale da garantire almeno l'indicazione dell'Ente, numero e anno (es. Reg CEE 2870/2000 All III.2).

Eventuali procedure di prova possono essere indicate tra parentesi dopo la sigla del metodo normalizzato; nel caso di impiego di metodi sviluppati dal Laboratorio si può indicare, tra parentesi, la fonte (rif. bibliografico, norma modificata, norma superata), con chiare identificazioni.

g) vedere §7.8.1. Requisiti generali per i rapporti di prova del presente documento.

i) Sul RdP devono essere riportate preferibilmente la data di inizio e fine di ciascuna prova.

m) Nei RdP le indicazioni delle proprietà misurate e dei metodi devono essere coerenti con quanto riportato nell'elenco prove accreditate; è anche ammessa l'espressione dei misurandi in maniera diversa dall'elenco prove, se richiesto da normative di settore, cogenti o dal cliente (concordato su contratto), prevedendo l'utilizzo, per esempio, di sinonimi (es. concentrazione idrogenionica invece di pH, anidride solforosa invece di biossido di zolfo...).

È possibile aggiungere nel rapporto di prova anche altre informazioni, oltre a matrice, misurando e metodo, per esempio temperature di esercizio, apparecchiature usate, purezza dei reagenti o intervalli di misura dei metodi..

I risultati possono essere riportati con una unità di misura diversa da quella indicata dal metodo, qualora lo richiedano la normativa cogente o gli accordi con il cliente.

o) L'**autorizzazione** all'emissione dei RdP deve essere chiaramente indicata sui rapporti stessi mediante firma o identificazione equivalente. Si ricorda che, laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il Laboratorio è tenuto a rispettarli.

p) Risultati di attività provenienti da **laboratori esterni (subappalto)**:

- Si rammenta che l'uso del marchio ACCREDIA (e/o il riferimento all'accreditamento) sui RdP è ammesso solo se il RdP contiene il risultato di almeno una attività (prova/campionamento) accreditata eseguita dal Laboratorio stesso.
- Nel caso in cui il Laboratorio riporti su un proprio RdP anche i risultati di prove affidate esternamente a Laboratori accreditati per le specifiche attività, non è necessario indicarli come non accreditati, a condizione che sia indicato il numero di accreditamento del Laboratorio esterno e, nel caso di Organismo di accreditamento non italiano, anche il nome dell' Organismo stesso.
- Invece, qualora sui propri RdP il Laboratorio riporti solo i risultati di attività affidate all'esterno, non è consentito utilizzare il marchio/riferimento ACCREDIA del laboratorio stesso, né riportare il riferimento all'accreditamento del Laboratorio esterno.
- il Laboratorio può concordare con il cliente di non riportare su un proprio RdP i risultati provenienti dal Laboratorio esterno, ma fornire direttamente al cliente il RdP emesso dal Laboratorio esterno.
- il requisito in merito all'informazione al cliente e alla verifica di competenza del Laboratorio esterno (cfr. RT-08 §7.1.1) è da rispettare sia nel caso in cui il laboratorio riporti su un proprio RdP anche i risultati delle prove affidate esternamente, sia nel caso in cui il Laboratorio fornisca direttamente il RdP del Laboratorio esterno.

7.8.2.2. Si applica il requisito di norma.

Tutte le informazioni fornite dal cliente devono essere chiaramente identificate e distinte da quelle di responsabilità del laboratorio.

7.8.3 Requisiti specifici per i rapporti di prova

7.8.3.1. Si applica il requisito di norma

Qualora i servizi di prova oggetto di accreditamento siano offerti e/o contrattualizzati attraverso un intermediario, nel RdP devono essere chiaramente indicate sia l'identità del cliente/intermediario sia quella del destinatario del RdP, fatta eccezione per i casi in cui ciò non sia consentito da disposizioni cogenti (legislative e/o emanate dalla Pubblica Amministrazione).

In riferimento al punto 7.8.3.1.e) della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, quando un metodo di prova accreditato richiama al suo interno determinazioni di caratteristiche e/o altre attività di prova, si possono verificare le seguenti casistiche:

- A. determinazioni di caratteristiche e/o altre attività di prova completamente definite/descritte all'interno del metodo accreditato: non è necessario indicare i risultati di tali attività di prova come non accreditati, in quanto sono parte integrante del metodo (laddove descritte parzialmente, il laboratorio è tenuto a definirle nelle proprie procedure di dettaglio al metodo);

B. determinazioni di caratteristiche e/o altre attività di prova non descritte all'interno del metodo ma richiamate con riferimento ad altri metodi. Al riguardo è necessario distinguere:

1. I metodi richiamati forniscono risultati funzionali alla prova accreditata, ma non concorrono direttamente alla determinazione del risultato finale (es. determinazioni di pH, temperatura, che non entrano nel calcolo del risultato di prova). Tali attività sono comunque oggetto di verifica da parte di Accredia, in quanto parte integrante del processo di prova, ma qualora non siano presenti nel campo di accreditamento del laboratorio, devono essere indicati sui RdP come non accreditati.
2. i metodi richiamati sono necessari per la determinazione del risultato della prova in accreditamento (entrano direttamente nel calcolo del risultato di prova). Tali attività devono essere incluse nel campo di accreditamento del laboratorio, al fine di considerare l'intero processo di prova come accreditato. In caso contrario il risultato finale deve essere indicato come non accreditato.
3. i metodi richiamati sono relativi a determinazioni 'opzionali' rispetto alla prova in accreditamento, e il laboratorio può scegliere di effettuare o meno (es. metodi di campionamento, determinazioni di parametri per la normalizzazione di risultati, ecc.). Tali attività sono oggetto di verifica da parte di Accredia, solo se rientrano nel campo di accreditamento del laboratorio.

In merito ai **parametri da calcolo**, i RdP devono contenere informazioni chiare. Ad esempio, per i risultati espressi come sommatorie è necessario che il Laboratorio fornisca l'indicazione di quali parametri sono coinvolti. Il Rapporto di Prova deve quindi riportare anche i singoli risultati effettivamente ottenuti. Ad esempio, se il Laboratorio è accreditato per la determinazione dei metalli, può esprimere il risultato come loro ossidi, ma si deve comprendere chiaramente che trattasi solo di una espressione del risultato, ad esempio riportando "calcio (espresso come ossido di calcio)"

Salvo diversamente stabilito da requisiti cogenti o da necessità legate all'utilizzo dei risultati, i valori numerici dei risultati e delle incertezze associate non devono essere dati con un numero eccessivo di **cifre**. Di solito è sufficiente riportare l'incertezza di misura al massimo con due cifre significative e il risultato arrotondato con un numero di cifre coerenti con l'incertezza ad esso associata, sebbene in alcuni casi possa essere necessario conservare un numero di cifre aggiuntive per evitare errori di arrotondamento qualora i risultati siano utilizzati per calcoli successivi.

Quando viene riportata l'**incertezza di misura** sul rapporto di prova, questa deve essere espressa come incertezza estesa (U) deve essere riportata anche una dichiarazione relativa al livello di fiducia ed al fattore di copertura utilizzato. È generalmente accettato usare un fattore di copertura $k=2$, con livello di fiducia 95%.

In alcuni casi, l'incertezza può essere espressa come intervallo di fiducia (limiti inferiore e superiore), come, per esempio, nella determinazione della tossicità nell'acqua secondo la UNI EN ISO 6341, nella

determinazione dei microrganismi nelle acque secondo la ISO 8199 e nella determinazione dell'amianto secondo l'allegato 2 del DM 06/09/1994.

Nel caso di Laboratori che effettuano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es. concentrazione/purificazione/estrazione) può influenzare il recupero, il recupero stesso deve essere indicato sul rapporto di prova e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (si rammenta che alcune disposizioni cogenti richiedono la correzione per il recupero dei risultati e pertanto si raccomanda di applicare le prescrizioni stabilite dalle disposizioni cogenti in vigore).

Qualora una o più componenti significative dell'incertezza di misura non possano essere valutate, o il requisito per una loro inclusione nel bilancio dell'incertezza non sia applicabile, è opportuno chiarirlo sul RdP (rif. Global ACI-TECH-1-003, ex-ILAC G17).

Per le attività accreditate, il laboratorio deve emettere RdP con il Marchio ACCREDIA e/o il riferimento all'accREDITamento. Fanno eccezione i casi in cui il cliente richieda esplicitamente un RdP non coperto da accREDITamento e quindi senza marchio e/o riferimento all'accREDITamento: in tal caso, tale richiesta deve essere prevista contrattualmente (vedere §7.1.1 e RG-09) e le attività saranno considerate come non accreditate.

Se il RdP non riporta il Marchio ACCREDIA o altro riferimento all'accREDITamento, non devono essere evidenziate le prove non accreditate, né eventuali riferimenti all'accREDITamento di Laboratori esterni.

In occasione delle visite di valutazione di sorveglianza, estensione e/o rinnovo, il Laboratorio deve rendere disponibile il numero dei RdP emessi nell'anno solare precedente con e senza marchio ACCREDIA (e/o riferimento all'accREDITamento). Tutti rapporti di prova emessi (sia con che senza marchio/riferimento) devono essere resi disponibili, affinché ACCREDIA possa verificare il rispetto del Regolamento RG-09 per l'uso del marchio e dei requisiti per l'accREDITamento.

7.8.3.2. Si applica il requisito di norma.

7.8.4 Requisiti specifici per i certificati di taratura

Si applica il requisito di norma.

7.8.5 Presentazione delle informazioni relative al campionamento - requisiti specifici

Si applica il requisito di norma.

1) Se il Laboratorio è accreditato per l'attività di campionamento di cui al §7.3.1. punto 1), e non esegue prove successive, deve emettere un documento di presentazione delle informazioni relative al solo campionamento (es. rapporto di campionamento³):

.....

³ Non il verbale o altri documenti di registrazione relativi al campionamento.

- nell'ottica del principio di trasparenza (vedere RG-09 ed EA 3/01), tale documento deve riportare il Marchio ACCREDIA e/o il riferimento all'accreditamento. Fanno eccezione i casi già menzionati al §7.1.1 del documento RT-08);
- specificare su tale documento che l'intero processo analitico si intende accreditato solo se sia il campionamento che la/le successiva/e prova/e sono accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Se il campionamento è eseguito dal Laboratorio, è raccomandato riportare sul RdP il riferimento al verbale di campionamento, ove applicabile.

Quando rilevante per l'utilizzo dei risultati, oltre alla data deve essere riportata l'ora del campionamento.

2) Espressione dei risultati in caso di campionamento escluso dall'accreditamento o eseguito dal cliente

Si ricorda quanto previsto al §7.8.2.2. e le dichiarazioni previste nel caso di informazioni fornite dal cliente e campionamento non rientrante nella responsabilità del laboratorio.

Se il Laboratorio esegue il campionamento, ma questo è escluso dall'accreditamento, il RdP deve riportare questa esclusione e il campionamento deve essere indicato come non oggetto di accreditamento.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. di volume, portata, superficie, ecc.), il Laboratorio deve esprimere i risultati in unità di misura di cui può garantire la riferibilità.

Pertanto, se il campionamento non è accreditato o è effettuato dal cliente, si possono presentare due casistiche:

2.1) il Laboratorio esprime il risultato senza tener conto delle misure effettuate in fase di campionamento (es. mg e non mg/m³, UFC e non UFC/m², ecc.) e identifica esclusivamente il campione ricevuto (es. fiala, filtro, supporti da campionamento, ecc. e non aria ambiente di lavoro, emissioni, superfici, ecc.).

2.2) Il Laboratorio esprime i risultati nelle unità di misura che tengono conto delle misure effettuate in fase di campionamento, purché:

- A) il Laboratorio provveda, in fase di ricevimento del campione, ad acquisire la dichiarazione di chi ha eseguito il campionamento, sottoscritta dallo stesso, delle misure effettuate in fase di campionamento (es. superficie che ha campionato);
- B) nel RdP sia chiaramente indicato che:
 - se il campionamento è effettuato dal laboratorio, il campionamento non è accreditato;
 - se il campionamento non è stato effettuato dal Laboratorio, sia specificato il soggetto/entità che lo ha effettuato (es. cliente);

- il risultato, così come espresso in unità di misura (es. superficie, mg/Nm³, ecc.), è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata) ottenuti da attività di campionamento non oggetto di accreditamento.

Di seguito si riportano delle tabelle riassuntive delle diverse casistiche in relazione all'accREDITAMENTO del campionamento e delle successive fasi prova (rif. 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.5 UNI CEI EN ISO/IEC 17025).

CAMPIONAMENTO ACCREDITATO			
Tipologia RdP		Marchio/Riferimento accreditamento	Condizioni
a)	Rapporto di solo campionamento (accreditato)	Obbligatorio salvo eccezioni (rif. RT-08 §7.1, RG-09 ed EA-3/01)	Sul Rapporto di solo campionamento deve essere inserita una frase per specificare che il campionamento si intende accreditato solo se la/le successiva/e prova/e è/sono accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
b)	RdP con campionamento accreditato + prove tutte accreditate	Obbligatorio salvo eccezioni (rif. RT-08 §7.1, RG-09 ed EA-3/01)	Non necessaria la frase di cui al punto a) della presente tabella.
c)	RdP con campionamento accreditato + prove in parte accreditate e altre non accreditate	Obbligatorio salvo eccezioni (rif. RT-08 §7.1, RG-09 ed EA-3/01)	Le prove non accreditate devono essere identificate con asterisco.
d)	RdP con campionamento accreditato + prove non accreditate	NON consentito	NON DEVE essere inserita la frase di cui al punto a) della presente tabella.

CAMPIONAMENTO NON ACCREDITATO			
Tipologia RdP		Marchio/Riferimento accreditamento	Condizioni
a)	Rapporto di solo campionamento (NON accreditato)	NON consentito	Il Rapporto di solo campionamento non è coperto da accreditamento.
b)	RdP con campionamento NON accreditato + prove tutte accreditate	Obbligatorio salvo eccezioni (rif. RT-08 §7.1, RG-09 ed EA-3/01)	Se il campionamento è stato effettuato dal laboratorio, essendo non accreditato, deve essere specificato che esso non è accreditato (cfr. RG-09). Se il campionamento non è stato effettuato dal Laboratorio, deve essere specificato il soggetto/entità che lo ha effettuato (es. cliente).
c)	RdP con campionamento NON accreditato + prove in parte accreditate e altre non accreditate	Obbligatorio salvo eccezioni (rif. RT-08 §7.1, RG-09 ed EA-3/01)	Le attività non accreditate (campionamento e prove) devono essere identificate come non accreditate (cfr. RG-09).
d)	RdP con campionamento NON accreditato + prove non accreditate	NON consentito	Non è presente alcuna attività accreditata (campionamento e prove), pertanto il RdP non è coperto da accreditamento e NON DEVE essere utilizzato l'asterisco.

7.8.6 Formulazione di dichiarazione di conformità

7.8.6.1. Si applica il requisito di norma.

Il Laboratorio, nel caso riporti dichiarazioni di conformità a requisiti o specifiche e nel caso indichi dei limiti di riferimento, deve assicurare di riferirsi a documenti vigenti (il riferimento può essere a requisiti cogenti oppure contrattuali): i riferimenti ai documenti in cui sono contenuti limiti/specifiche devono essere riportati sul RdP.

Per le dichiarazioni di conformità si vedano, a titolo di esempio, i documenti Global ACI-TECH-1-002 (ex-ILAC-G8) e EURACHEM/CITAC.

Il Laboratorio che emette dichiarazioni di conformità deve definire, nei propri documenti, i criteri per la loro emissione, tenendo conto o meno dell'incertezza di misura.

Nel RdP non deve essere indicato lo stato di accreditamento/non accreditamento della dichiarazione di conformità, in quanto lo stato di accreditamento è chiaramente indicato dalle prove a cui la stessa si riferisce.

7.8.6.2. Si applica il requisito di norma. Le dichiarazioni di conformità devono essere riportate sul RdP (o eventuale allegato ad esso univocamente correlato e facente parte dello stesso).

7.8.7 Presentazione di opinioni e interpretazioni

Il presente capitolo si applica esclusivamente ai Laboratori che richiedono opinioni e interpretazioni da includere nel campo di accreditamento⁴.

In tutti gli altri casi, eventuali opinioni e interpretazioni riportate nel RdP devono essere chiaramente indicate come: "Opinioni e interpretazioni – non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA".

7.8.7.1. Si applica il requisito di norma.

Così come chiarito nella Nota della norma, opinioni ed interpretazioni non devono essere formulate in modo tale da essere confuse con certificazioni di prodotto (ISO/IEC 17065), rapporti di ispezione (ISO/IEC 17020) o dichiarazioni di conformità di cui al par. 7.8.6.

Ai fini dell'accREDITAMENTO non sono considerate opinioni/interpretazioni accreditabili: l'attribuzione del Codice Europeo dei Rifiuti (CER), la classificazione di pericolosità dei rifiuti, perizie e relazioni professionali rilasciate sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate e non del Laboratorio (es. del perito espressamente incaricato dal giudice o dalla controparte), pareri formulati per la valutazione dei rischi, la stima dell'esposizione o la caratterizzazione dei rischi.

Si ricorda che è richiesta competenza specifica per rilasciare opinioni e interpretazioni e che le stesse possono essere espresse solo da personale autorizzato (cfr. §6.2).

.....

⁴ Si veda il documento EA-4/23 come riferimento,

Nel caso di formulazione di opinioni e interpretazioni, il Laboratorio deve fornire evidenza della rintracciabilità dei dati relativi al campione sottoposto a prova (cfr. §7.5).

Se nell'elaborazione di opinioni e interpretazioni vengono utilizzate informazioni fornite dal cliente, il Laboratorio dovrà conservarne le relative registrazioni; inoltre, il RdP dovrà chiaramente riportare che tali opinioni ed interpretazioni si basano su dati e/o informazioni forniti dal cliente.

Opinioni e interpretazioni non possono lasciare intendere alcuna approvazione da parte di ACCREDIA né dei risultati di prova, né delle stesse opinioni e interpretazioni.

7.8.7.2. Si applica il requisito di norma.

Opinioni ed interpretazioni devono essere parte integrante del RdP ed essere riportate in un apposito capitolo intitolato: "Opinioni ed interpretazioni". Non possono pertanto essere riportate su un documento diverso dal RdP o eventuale allegato (per la cui gestione si rimanda al §7.8.).

Le opinioni ed interpretazioni devono essere basate solo sui risultati ottenuti dal campione sottoposto a prova; possono però essere necessarie anche informazioni aggiuntive derivanti da calcoli, da letteratura, da bibliografia.

L'accreditamento di opinioni ed interpretazioni è concesso solo se è basato su risultati ottenuti da prove accreditate.

Se nell'elaborazione di opinioni e interpretazioni vengono utilizzati risultati ottenuti ricorrendo anche a Laboratori esterni, questi devono essere accreditati per le specifiche prove.

Non è possibile esprimere opinioni e interpretazioni sotto accreditamento utilizzando solo risultati ottenuti da Laboratori esterni.

7.8.7.3. Si applica il requisito di norma.

Opinioni e interpretazioni rilasciate verbalmente, benché registrate, non possono rientrare nello scopo di accreditamento.

7.8.8 Correzioni ai rapporti

7.8.8.1. Si applica il requisito di norma.

I rapporti di prova devono essere corretti e rimessi in caso di:

- utilizzo scorretto o ingannevole del Marchio ACCREDIA o del riferimento all'accreditamento;
- errori nei risultati di prova;
- ogni altra carenza o errore che possa comportare il cattivo utilizzo del RdP da parte del cliente o di una parte terza, o compromettere la corretta comprensione dei risultati di prova da parte del cliente, di una parte terza o dell'autorità.

Quando viene individuato un RdP contenente questo tipo di carenze, il Laboratorio deve prevedere, nell'ambito della gestione dell'attività non conforme, di riesaminare tutti i RdP emessi, rintracciare, correggere e rimettere tutti quelli affetti dalle medesime carenze.

Nel caso di modifiche, correzioni o integrazioni, il nuovo documento emesso dal laboratorio deve chiaramente indicare se il RdP originale rimane valido o viene annullato e sostituito.

Nel caso in cui il cliente richieda una correzione del rapporto di prova, il laboratorio deve acquisire le motivazioni del cliente e riesaminare la richiesta in termini di accettabilità, impatto sull'integrità e sull'imparzialità del laboratorio e valutazione del rischio.

In particolare:

- nel caso in cui le richieste di correzione del cliente riguardino errori sulle informazioni fornite dal cliente stesso in fase di ricevimento del campione (es. identificazione del campione, punto di campionamento, ecc.), il laboratorio, oltre a verificare il rispetto dei requisiti 7.1 della norma, deve riportare sul RdP il motivo della modifica richiesta dal cliente e una dichiarazione con cui declina la responsabilità delle relative informazioni.

Non è accettabile la riemissione di RdP, in quanto non si tratta di correzione di errori, nei seguenti casi:

- cambio di intestazione del laboratorio (es. cambio denominazione, ragione sociale), nel caso di variazioni anagrafiche del laboratorio stesso successive all'emissione del RdP;
- cambio di denominazione del cliente, nel caso di variazioni anagrafiche del cliente stesso successive agli accordi contrattuali e all'emissione del RdP;
- casi rientranti nella EA TMB Resolution 21(03)01⁵.

In tali casi il laboratorio è tenuto a richiedere un nuovo campione da sottoporre a prova.

In casi eccezionali in cui si renda necessaria la correzione di aspetti puramente formali (editoriali) su RdP già emessi senza modificarne la validità, può essere accettabile l'emissione di un documento generale di correzione, purché siano garantite le informazioni previste dalla norma al §7.8.8 (es. chiara identificazione dei RdP affetti dalla medesima carenza, informazioni corrette, motivazioni della correzione).

7.8.8.2. Si applica il requisito di norma.

7.8.8.3. Si applica il requisito di norma.

Quando viene emesso un nuovo rapporto di prova che sostituisce quello precedentemente consegnato al cliente, sul RdP deve essere chiaramente indicato che il nuovo RdP annulla e sostituisce il precedente. Il laboratorio deve conservare l'evidenza di invio/consegna al cliente del nuovo RdP e non è obbligato a richiedere la restituzione di quello errato, mentre è opportuno che richieda conferma scritta al cliente della ricezione del rapporto emesso in sostituzione.

.....

⁵ TMB Resolution 2021 (03) 01: Reissuance of test reports when the trade name / trademark of the tested product has changed (vedere documento EA-INF/17)

ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26 – 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteriadt@accredia.it